REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro
in persona del dott. Francesca Maria Parodi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

ZOLEZZI MARIA FRANCA
elettivamente domiciliata/o in VIA XX SETTEMBRE 32/11 16121 GENOVA presso l'avv. Mariagrazia GAMMAROTA e l'avv. Manuela DELLEPIANE e che la/o rappresentano per mandato a margine del ricorso

ricorrente

contro

ASL 4 CHIAVARESE,
elettivamente domiciliata/o in Via Macaggi, 21 int 8 16121 Genova presso l'avv. LUIGI COCCHI che la/o rappresenta per mandato in calce memoria di costituzione

parte convenuta

MOTIVAZIONE

Con ricorso depositato il 6 febbraio 2020 Maria Franca ZOLEZZI conveniva ASL 4 Chiavarese alle cui dipendenze è stata assunta dal 24.5.2002 a tempo indeterminato ed inquadramento quale Ausiliario specializzato addetto ai servizi socio assistenziali, livello A CCNL Personale comparto sanità 20.9.2001, assumeva di essere stata assegnata dal 29.4.2010 all'Ufficio accoglienza dell'Ospedale di Lavagna URP (ufficio relazioni con il Pubblico) ove si occupa di accoglienza , prenotazioni e relazioni con il pubblico con compiti esclusivamente amministrativi.
Ha descritto nel dettaglio le sue mansioni implicanti- tra le altre- attività di compilazione di moduli, ricevimento richieste di esenzione ticket e successiva registrazione, pagamenti POS, nonchè prenotazioni prestazioni intra muraria.
Ritenendo incongruo il suo inquadramento, in quanto ella non svolgerebbe compiti meramente manuali, ma una serie di attività più complesse, riconducibili alla categoria B livello economico B super o quantomeno B, profilo professionale coadiutore amministrativo esperto , rivendicava le differenze retributive conseguenti ex art 52 dlgs 165/2001.

Firmato Da: STUPPIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 56252b51e20c71903346e7a5cd944ec
Firmato Da: PARODI FRANCESCA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 71262063fb0ec71a

Si offriva di provare che altri addetti alle sue stesse mansioni avevano l'inquadramento nel livello C e che nel mansionario interno relativo all'ufficio relazioni al pubblico divulgato dall'Asl 4 venivano indicati fra i compiti del personale addetto all'accoglienza le attività di gestione del fascicolo sanitario elettronico, la richiesta dati sensibili del paziente, il recupero dei dati pregressi .
Ed infatti la Zolezzi veniva inviata ad un corso di aggiornamento per gli operatori del CUPA (centro unico prenotazioni aziendale) presso la Regione Liguria ove gli utenti erano tutti operatori amministrativi, corso finalizzato all'utilizzo del sistema operativo detto Oasis che si interfacciava col sistema operativo della Regione Liguria.

Si costituiva ASL 4 Chiavarese, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La convenuta infatti sosteneva la correttezza dell'inquadramento applicato alla ricorrente, considerato che la sua attività di addetto all'ufficio URP dell'Ospedale di Lavagna sarebbero state di contenuto semplice, e comunque circoscritte nell'ambito delle operazioni elementari di base, prive dei connotati di qualificazione e di specializzazione specifica propri del livello B, e ancor di più del livello B super, relativo a lavoratori che svolgono attività di coordinamento.
Sulla base di tali difese, disposta la trattazione scritta della causa mediante il deposito di note difensive, non si è reso necessario procedere ad istruttoria, se non limitatamente all' espletamento di CTU contabile per il calcolo delle differenze retributive maturate.

Il ricorso infatti è parzialmente fondato.
La ricorrente inquadrata nel livello A CCNL comparto Sanità 2001 e successivo CCNL integrativo chiede di accertare che le mansioni dalla stessa svolte quale addetta all'Ufficio Relazioni Pubblico (RUP) dell'Ospedale di Lavagna , siano riconosciute come appartenenti al livello B , profilo retributivo B super con conseguente maturazione ex art 52 Dlgs 165/2001 alle differenze retributive conseguenti.
Secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione, "*Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè: dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della norma contrattuale individuati nella seconda*". (ex multis Cass. Sez. lav., 27 settembre 2015, n. 8589, ***Ordinanza*** *n.* 32707 *del* 12/12/2019) .
Non resta quindi che rapportare tali attività all'inquadramento riconosciuto dall'ASL 4 (livello A) e quello B, profilo B super o quantomeno B richiesti col presente ricorso.
La declaratoria contrattuale per il livello A (CCNL comparto Sanità doc 4 e 5 ricorso) prevede: " *Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono*

Firmato Da: STUPPIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 56252b51e20c71903346e7a5cd944ec
Firmato Da: PARODI FRANCESCA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 71262063fb0ec71a

posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche *per lo svolgimento di attività semplice ed autonomia esecutiva e* ***responsabilità nell'ambito di istruzioni fornite*** *riferite al corretto svolgimento della propria attività.*

Quanto poi al profilo professionale di *ausiliario specializzato* il CCNL specifica *:"svolge attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta quali ad esempio l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici la pulizia e riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso nell'ambito dei settori servizi di assegnazione le operazioni elementari o di supporto richieste necessaria al funzionamento dell'unità operativa.*

Appartengono invece al livello B: " *I lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuale e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali, nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizione di massima";* mentre nel livello B super(BS) sono ricompresi" *i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione"*

Dalle declaratorie testè riportate, si può verificare che mentre il livello A riguarda un'attività meramente manuale , per il livello B i compiti non sono meramente esecutivi , ma implicano conoscenze specifiche e proprie prescrizioni .

La maggiore professionalità del superiore livello sta dunque nella conoscenza qualificata dell'ambito in cui si svolge la richiesta attività , nonché nella assunzione di responsabilità che ricade sul lavoratore per il proprio operato: l'operatore non deve rispettare unicamente il dovere di corretto adempimento della prestazione richiesta secondo la diligenza del buon padre di famiglia, ma ha una responsabilità dell'applicazione delle istruzioni ricevute per lo svolgimento della propria attività secondo schemi e protocolli che devono essere prima conosciuti, poi applicati a seconda del caso dell'utente e quindi portati a termine nell'ambito delle procedure dell'azienda.

Nel caso di specie, è pacifico che Maria Franca Zolezzi sia stata assegnata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico all'Ospedale di Lavagna e che in tale veste si sia occupata di accoglienza del pubblico, dando indicazioni ed impartendo informazioni, effettuando prenotazioni, compilando moduli di rilascio copie cartelle cliniche, utilizzando il sistema operativo Oasis , rispettando le procedure dell'azienda.

I compiti dell'addetto URP descritti in ricorso non sono stati contestati dalla convenuta, ed in ogni caso risultano confermati dalla job description depositata dalla ASL4 Chiavarese (doc C).

L'utilizzo del programma informatico OASIS da parte della ricorrente, nonché l'esistenza di procedure codificate sono circostanze pacifiche fra le parti.

Ritiene quindi il Giudice che, sulla base delle attività concretamente svolte dalla Zolezzi, possa senz'altro ritenersi che ella non abbia svolto compiti meramente manuali, come riordino , pulizia di locali, raccolta e trasporto materiali , ma abbia eseguito attività implicanti conoscenza delle procedure e utilizzo di sistemi informatici, presupposti per i quali occorre formazione, conoscenza e pratica.

Firmato Da: STUPPIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 56252b51e20c71903346e7a5cd944ec
Firmato Da: PARODI FRANCESCA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 71262063fb0ec71a

Risulta infatti che la Zolezzi ha frequentato un corso di formazione per l'utilizzo del nuovo programma OASIS (doc da 8 a 10 del ricorso) .
Per tutte tali ragioni non si condivide la sentenza del Tribunale di Genova nella causa 451 2020 in cui il Tribunale ha ritenuto che le attività della ricorrente (quale addetta al Centro unico di prenotazioni presso l'Ospedale di Lavagna) dovevano ricondursi al profilo A, essendo attività semplici, di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione posseduta.
Paiono invece doversi ricondurre al livello B "coaiudutore amministrativo" che è la figura professionale relativa all'addetto alla compilazione di documenti e schemi predeterminati, all'effettuazione di operazioni contabili semplici anche con l'uso di macchinari e che sta allo sportello.
Non pare invece potersi riconoscere il livello B super , profilo di coadiutore amministrativo esperto, perché in tal caso il lavoratore deve saper utilizzare anche schemi non predeterminati , frutto anche di autonoma elaborazione, si occupa di stesura di testi, compiti non dedotti nel caso della lavoratrice.
La ricorrente ha quindi diritto , nei limiti della prescrizione quinquennale, e quindi dal gennaio 2015 in avanti alle differenze retributive esistenti fra il livello A ed il livello B.
Tali crediti ammontano ,secondo l'ipotesi 1 del conteggio effettuato dal CTU , a € 8.164,06.
Tale conteggio appare corretto nei presupposti ed in particolare per aver tenuto conto del livello B, livello economico B2 e poi B3 , applicativo dell'andamento retributivo previsto dagli adeguamenti automatici della retribuzione, avuto dalla ricorrente nel livello A, prima A2 e poi A3.
Condivisibile risulta inoltre la mancata valutazione di progressione economica negli ulteriori livelli B4, in quanto ancorati a possibilità di bilancio e all'esistenza di pagelle individuali.
Segue pertanto la condanna di ASL4 Chiavarese al pagamento della somma sopra quantificata , oltre la maggior somma fra interessi legali rivalutazione monetaria.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione di 1/3 .
La frazione residua segue la soccombenza della convenuta, onerata anche , per le medesima ragioni, del pagamento delle spese di CTU

Il Giudice

definendo il giudizio,

1. condanna ASL 4 Chiavarese , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a Zolezzi Maria Franca le differenze retributive conseguenti allo svolgimento alle mansioni riconducibili al livello B , fascia retributiva B2 sino al 30.6.2017 e B3 per il periodo successivo , pari a euro 8.164,06, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
2. compensa per un terzo le spese di lite;
3. condanna ASL 4 Chiavarese a rifondere la ricorrente della frazione residua di spese processuali, che si liquidano in euro 1.400,00, oltre spese generali, oltre IVA e CPA ;
4. Pone le spese di CTU a carico di ASL 4 Chiavarese, come da separato decreto.

Firmato Da: STUPPIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 56252b51e20c71903346e7a5cd944ec
Firmato Da: PARODI FRANCESCA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 71262063fb0ec71a

Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione

Genova, 14/12/2021 Il Giudice

Francesca Maria Parodi

Firmato Da: STUPPIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 56252b51e20c71903346e7a5cd944ec
Firmato Da: PARODI FRANCESCA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 71262063fb0ec71a